


ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
C.C. n.° 26 del 20 FEBB. 2001



# COMUNE DI CAGLIARI

---

## REGOLAMENTO DEL BUONO CASA

## Art. 1

Il "buono casa" è istituito con Bando pubblico deliberato dalla Giunta comunale, previa approvazione di apposito stanziamento nel bilancio di previsione di ogni esercizio finanziario.

Questo istituto si sostanzia in un contributo rivolto al sostegno di giovani coppie le quali, devono far ponte ad onerosi impegni economici per acquistare o affittare una casa in cui costituire un proprio nucleo familiare, emancipato dalle rispettive famiglie d'origine.

L'unità immobiliare utilizzata a tal fine potrà non avere i requisiti tecnici dell'edilizia economica e popolare, ma dovrà rientrare nella tipologia abitativa ammessa a beneficiare delle agevolazioni regionali per la "prima casa"; in ogni caso, il contributo sul canone di locazione potrà essere erogato anche per alloggi classificati in catasto come di categoria A2 - A3 - A4 - A5, se reperibili sul libero mercato.

## Art. 2

Destinatari del contributo sono i giovani, italiani e stranieri, che abbiano contratto matrimonio, o che rientrino nel registro (elenco) comunale delle unioni civili, eleggendo in città la residenza del nuovo nucleo familiare.

Potranno parimenti ottenerlo le giovani coppie che, entro 60 giorni dalla pubblicazione di un apposito bando di assegnazione, producano la documentazione attestante la data certa nella quale contrarranno matrimonio civile o concordatario. Il matrimonio dovrà esser comunque contratto perché si proceda all'erogazione del contributo.

## ART 3

Possono richiedere il contributo i giovani di cui all'art. 2 che, individualmente, risultino soddisfare i seguenti requisiti.

- a) risiedano a Cagliari da almeno 3 anni;
- b) non abbiano superato i 35 anni di età, entrambi o anche singolarmente, alla pubblicazione del bando di assegnazione;

- c) non siano proprietari, o titolari di altri diritti reali di godimento, di un alloggio nel territorio comunale o nel raggio di 20 chilometri da Cagliari e/o non godano di altre provvidenze economiche pubbliche di tipo abitativo;
- d) non abbiano percepito, nell'anno fiscale antecedente la pubblicazione del bando di assegnazione, un reddito imponibile lordo che sommato a quello del coniuge porti il reddito lordo attribuibile al loro nucleo familiare oltre i 50.000.000 di lire;
- e) non dispongano di un alloggio di servizio o non conducano in locazione alloggi di proprietà di Enti pubblici;
- f) non conducano in locazione un alloggio di proprietà dei rispettivi parenti entro il 3° grado e affini entro il 2° grado;
- g) la cui famiglia d'origine non risulti proprietaria, nel Comune di Cagliari e comunque entro un raggio di 20 chilometri nel territorio circostante, di una casa diversa da quella utilizzata come abitazione principale dei suoi componenti.

Rispetto all'utilizzazione dell'abitazione principale fanno parte del nucleo familiare di provenienza i genitori e gli altri loro figli a carico, anche qualora non risultino conviventi dallo stato di famiglia in assenza di separazione legale o divorzio.

#### Art.4

Il pagamento di un canone di locazione è il presupposto per beneficiare del "buono casa"; la spesa corrispettiva deve pertanto risultare da un contratto di locazione registrato a termini di legge.

Il "buono casa" è istituito a parziale copertura degli oneri effettivamente affrontati, per cui il richiedente potrà beneficiare del contributo solo se provvederà regolarmente ai pagamenti periodici stabiliti in contratto; se accertato dall'Ufficio erogante, il mancato pagamento di un canone di locazione comporta la revoca del contributo.

#### Art.5

Il contributo è annuale ed erogabile in quote mensili o semestrali, riferite al canone di locazione dovuto, compatibilmente con le disponibilità del bilancio comunale, esso può

essere attribuito non oltre tre anni di seguito alla coppia che conserva i requisiti necessari, ad esclusione del requisito sull'età massima che venisse superata nel frattempo.

Per i due anni successivi al primo in cui lo ha ottenuto inizialmente questa coppia avrà priorità di ammissione nella graduatoria dei beneficiari di contributo, che sarà adottata con determinazione dirigenziale dell'Ufficio competente in base ai criteri stabiliti nel Bando pubblico indetto dalla Giunta comunale.

#### Art.6

L'importo del contributo sarà differenziato per fasce di reddito del nucleo familiare nella misura di seguito indicata:

- a) fino a 400.000 lire mensili ( 4.800.000 lire l'anno) di contributo a fronte di un reddito familiare annuo imponibile ai fini Irpef non superiore ai 25. 000.000 di lire,
- b) fino a 300.000 lire mensili (3.600.000 lire l'anno) di contributo a fronte di un reddito familiare annuo imponibile ai fini Irpef non superiore ai 40. 000.000 di lire;
- c) fino a 250.000 lire mensili (3.000.000 lire l'anno) di contributo a fronte di un reddito familiare annuo imponibile ai fini Irperfi non superiore ai 50. 000. 000 di lire.

Per reddito familiare si intende la somma aritmetica dei redditi lordi imponibili ai fini Irpef individualmente imputati ad ogni coniuge della coppia destinataria del contributo.

#### Art.7

La misura del contributo, come determinata dall'Art.6, si intende aumentata di un 10% nel caso in cui la coppia assegnataria acquisti o prenda in locazione un alloggio nel centro storico cittadino.

#### Art.8

La Giunta comunale delibererà annualmente quanti "buoni casa" potranno essere assegnati sulla base delle somme stanziare in Bilancio ed emanerà, in conseguenza, un Bando pubblico di assegnazione dei contributi. Il Bando indicherà quale documentazione

e/o certificazione sia richiesta a corredo della domanda di assegnazione e i punti da attribuire a ciascuna domanda per predisporre una graduatoria di ammissione al beneficio.

I punti verranno attribuiti secondo i criteri di priorità qui di seguito elencati in ordine decrescente di importanza:

- a) per ognuno dei figli componenti il nuovo nucleo familiare, compresi i minori affidati dal tribunale o gli affiliati;
- b) per lo stato di coabitazione forzata fra il nucleo familiare di nuova formazione e una delle famiglie d'origine misurato in proporzione inversa al rapporto fra la superficie utile occupata nell'alloggio ed il numero dei coabitanti;
- c) per il reddito del nuovo nucleo familiare, in proporzione inversa all'importo del reddito imponibile familiare come previsto dall'art. 6;
- d) per l'eventuale presenza di portatori di handicap nel nuovo nucleo familiare, in funzione del loro numero.

#### Art.9

Avverso la graduatoria degli aventi diritto, pubblicata nei termini di legge, sarà possibile presentare opposizione al dirigente responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla pubblicazione; trascorsi altri 30 giorni da questo termine e vagliate le opposizioni, la graduatoria deve intendersi definitiva.

Dopo il primo anno di beneficio, l'erogazione del contributo potrà proseguire, a favore del componente il nucleo familiare che ha presentato istanza per ottenerlo, solo previa esibizione dei documenti attestanti il regolare pagamento dei canoni di locazione dovuti.

#### Art.10

Per i nuclei familiari che, a seguito di accertamenti disposti dall'Ufficio competente, risultino non risiedere nell'alloggio per cui è stata disposta l'erogazione potrà esser dichiarata la decadenza dal contributo con determinazione del dirigente competente.

Contro la dichiarazione di decadenza potrà essere opposto ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento; l'eventuale rigetto o accoglimento, del ricorso dovrà esser pronunciato entro i 30 giorni successivi.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
nella seduta del 4/04/2001

MUNICIPIO DI CAGLIARI	
PROTOCOLLO GENERALE	
04 APR 2001	

Comune di Cagliari  
070/6778207  
09100 CAGLIARI (CA)

VISTA La deliberazione adottata dal CONSIGLIO  
 Ente: Comune di Cagliari  
 Numero: 000026 del 20/02/2001  
 Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO "BUONO CASA"  
 pervenuta il 1/03/2001 e registrata al protocollo n° 000727

VISTA LA Relazione dell'ufficio;  
 VISTO IL Decreto Legislativo N°267 del 18/08/2000  
 VISTA LA LR.23/10/78 n°62 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 VISTA LA LR.13/12/94 n°38 e successive modificazioni ed integrazioni.

RINVIA LA CITATA DELIBERAZ. PER I SEGUENTI MOTIVI:  
 dell'atto in esame affinché l'Ente provveda a trasmettere copia conformizzata ai  
 sensi di legge del regolamento del buono casa approvato con la deliberazione n.  
 26 del 20.02.2001.  
 Pertanto i termini per l'esecutività dell'atto sono interrotti.

COMUNE DI CAGLIARI	
Protocollo Generale	
04 APR. 2001	
Prot. N.°	000727
Ufficio	
Cat.	U. Fasc. P.D.C.

IL SEGRETARIO

f.to CONTI

IL PRESIDENTE

f.to LADU

IL RELATORE

f.to LADU

Ai sensi dell'art 14 della L. 4 gennaio 1968, n°15, il sottoscritto attesta  
 che la presente copia, redatta su fogli n° 0001, è conforme all'originale.

CAGLIARI 4/04/2001

L'IMPIEGATO INCARICATO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
nella seduta del 4/04/2001

11 APR 2001

71856  
*Afferi Scandol*

Comune di Cagliari  
070/6778207  
09100 CAGLIARI (CA)

11 APR 2001

VISTA la deliberazione adottata dal CONSIGLIO  
Ente: Comune di Cagliari  
Numero: 000026 del 20/02/2001  
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO "BUONO CASA"  
pervenuta il 1/03/2001 e registrata al protocollo n° 000727

- VISTA LA Relazione dell'ufficio;
- VISTO IL Decreto Legislativo N°267 del 18/08/2000
- VISTA LA LR.23/10/78 n°62 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA LA LR.13/12/94 n°38 e successive modificazioni ed integrazioni.

RINVIA LA CITATA DELIBERAZ. PER I SEGUENTI MOTIVI:  
dell'atto in esame affinché l'Ente provveda a trasmettere copia conformizzata ai  
sensi di legge del regolamento del buono casa approvato con la deliberazione n.  
26 del 20.02.2001.  
Pertanto i termini per l'esecutività dell'atto sono interrotti.

IL SEGRETARIO  
f.to CONTI

IL PRESIDENTE  
f.to LADU

IL RELATORE  
f.to LADU

Ai sensi dell'art 14 della L. 4 gennaio 1968, n°15, il sottoscritto attesta  
che la presente copia, redatta su fogli n° 0001, è conforme all'originale.

CAGLIARI 4/04/2001  
CE/OV

IMPIEGATO INCARICATO  
*[Signature]*





*Comune di Cagliari*  
*Affari Generali*  
*Ufficio Attività Deliberativa C.C.*

Prot. n. 20541  
Cagliari, 5/4/2001

Spett.le Comitato Regionale di Controllo  
Via XXIX Novembre  
Cagliari

OGGETTO: Ordinanza di rinvio Prot. n° 727/015/2001 del 04.04.2001 relativa deliberazione C.C. n° 26 del 20.02.2001 "Approvazione Regolamento "Buono Casa"".

Con riferimento al provvedimento di cui all'oggetto si trasmette copia della deliberazione richiesta, debitamente conformizzata.

Distinti saluti

Il Vice Segretario Generale  
Dr. Francesco Cicero



ASS.TO EE. LL. FIN. URB.	
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO	
ARRIVATO IL	
- 5 APR 2001	
PROT. N. ....	

R E G I O N E A U T O N O M A D E L L A S A R D E G N A

Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO  
nella seduta del 24/04/2001Comune di Cagliari  
070/6778207  
09100 CAGLIARI (CA)

2 MAG 2001


VISTA la deliberazione adottata dal CONSIGLIO  
Ente: Comune di Cagliari  
Numero: 000026 del 20/02/2001  
Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO "BUONO CASA"  
pervenuta il 1/03/2001 e registrata al protocollo n° 000727

VISTO il proprio provvedimento di RINVIO  
adottato nella seduta del 4/04/2001

VISTA la lettera n° 020541 del 5/04/2001  
Oggetto: CHIARIMENTI DEL C.C. N. 26/01 - REGOLAMENTO "BUONO  
CASA"  
pervenuta il 5/04/2001 e registrata al protocollo n° 001314

VISTA LA Relazione dell'ufficio;  
VISTO IL Decreto Legislativo N°267 del 18/08/2000  
VISTA LA LR.23/10/78 n°62 e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTA LA LR.13/12/94 n°38 e successive modificazioni ed integrazioni.

- NON RILEVA VIZI DI LEGITTIMITA'.




IL SEGRETARIO

f.to CONTI

IL PRESIDENTE

f.to LADU



IL RELATORE

f.to LADU

Ai sensi dell'art 14 della L. 4 gennaio 1968, n°15, il sottoscritto attesta  
che la presente copia, redatta su fogli n° 0001, è conforme all'originale.

CAGLIARI 26/04/2001  
CE/OV

L'IMPIEGATO INCARICATO